



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

rilevato che SILVANA TOSINI ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 ss. CCII;

rilevato che la domanda è corredata dai documenti di cui all'art. 67, secondo comma CCII;

rilevato che alla domanda è altresì allegata la relazione del gestore della crisi avv. Laura Cristini in conformità all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che SILVANA TOSINI è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che, in data 21.06.2023, la ricorrente ha depositato l'attestazione richiesta dall'art. 67, comma quarto CCII;

rilevato che non sussistono le condizioni soggettive ostative indicate dall'art. 69, primo comma CCII;

ritenuto che la proposta e il piano siano pertanto ammissibili;

rilevato che il debitore, ai sensi dell'art. 70, comma quarto CCII, ha proposto istanza di sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e chiesto di disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

dispone

che proposta e piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori;

avverte

che, ricevuta la comunicazione, il creditore dovrà comunicare al gestore della crisi un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

dispone

la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento;

assegna

ai creditori termine di 20 gg. dalla comunicazione per presentare osservazioni, da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata del gestore della crisi, indicato nella stessa comunicazione;

dispone



che, entro i 10 gg. successivi alla scadenza del termine di cui al punto precedente, il gestore della crisi, sentito il debitore, riferisca a questo giudice e proponga le modifiche al piano che ritiene necessarie;

avverte

che ai predetti termini non si applica la sospensione feriale.

Si comunichi.

Brescia, 6 luglio 2023

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni

